



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0007668 - 24/06/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 24 GIU. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Civitavecchia**  
**Via Principe Umberto, 3**  
**00053 Civitavecchia RM**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 182/2016\_Canone RAI\_Ordine non dotato di antenna*

In relazione al quesito pervenuto dall'Ordine di Civitavecchia in data 17 maggio 2016 sull'eventuale versamento del canone RAI a carico dell'Ordine privo di TV e antenna, si precisa quanto segue.

La riforma derivante dalla Legge di stabilità 2016 si applica soltanto al canone RAI ordinario per uso privato. Pertanto le aziende, gli esercizi, gli uffici e in genere i titolari di apparecchi televisivi diversi dall'ambito privato, continuano a pagare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.

Secondo la normativa in vigore<sup>1</sup> il canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive e, questo, anche se l'apparecchio TV venisse destinato ad un uso diverso dalla ricezione della televisione come, ad esempio, per la visione di Dvd o come monitor per video-games. Si applicano gli stessi criteri anche alla detenzione di apparecchi PC per stabilire la eventuale doverosità del versamento del canone speciale.

Nel caso in esame, l'Ordine non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI se detiene esclusivamente PC (anche collegati in rete) privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. E questo vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet<sup>2</sup>. Il canone è dovuto, infatti, soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.

<sup>1</sup> Art. 1 R. D. L. del 21 febbraio 1938, n. 246.

<sup>2</sup> Nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012.

Si rinvia, per qualunque altra informazione e chiarimento, ai servizi di supporto indicati sul portale [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) e al portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione Canone TV.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 